Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 27 settembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Valle d'Aosta

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 228 DEL 27 SETTEMBRE 1985:

Ministero delle finanze: Prospetto dei dati integrativi di tariffa per alcuni comuni della provincia di Bari.

(4390)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 1985.

Deroghe al divieto di assunzione per il personale delle amministrazioni dello Stato previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1985, n. 887 (legge finanziaria 1985).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Considerato che il nono comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa autorizzare, in qualsiasi momento, deroghe al blocco delle assunzioni per comprovate necessità di trattenimento o rafferma o richiamo in servizio e per nomine derivanti da reclutamenti ordinari o immissioni in servizio del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute da varie amministrazioni dello Stato, con le quali è stata rappresentata la necessità dell'utilizzazione, nell'anno 1985, di personale al fine di fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori di competenza delle amministrazioni medesime;

Ritenuto che sussiste, nel caso prospettato, la necessità e la indispensabilità della utilizzazione e che per lo stesso soccorre la disposizione di cui al richiamato nono comma dell'art. 7 della legge finanziaria per il 1985;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1985;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze, per il personale militare appartenente al Corpo della guardia di finanza, è autorizzato ad emanare i seguenti provvedimenti:

1) *Nomine conseguenti al superamento di corsi ordinari e speciali*:

a) settantasei sottotenenti, provenienti dai corsi ordinari dell'Accademia;

b) venti sottotenenti, reclutati dai marescialli in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo;

c) milleventuno vice brigadieri, provenienti dai corsi ordinari della Scuola sottufficiali;

d) millenovecentosessanta finanzieri, provenienti dai corsi ordinari della legione allievi;

e) ventisei tenenti del ruolo tecnico-operativo, reclutati dai marescialli maggiori del medesimo Corpo.

2) *Reclutamento*:

a) settantasette allievi ufficiali da ammettere ai corsi ordinari dell'Accademia;

b) cinquecento vice brigadieri in servizio continuativo tratti dagli appuntati del Corpo;

c) milleduecentodieci allievi sottufficiali da ammettere ai corsi ordinari della Scuola sottufficiali;

d) duemiladuecento allievi finanzieri da ammettere ai corsi ordinari della legione allievi;

e) un vicedirettore della banda della Guardia di finanza;

f) quarantaquattro finanzieri musicanti della banda della Guardia di finanza.

3) *Ammissioni*:

a) alla prima rafferma triennale di settecentocinquanta vicebrigadieri e di milleseicentoquaranta militari di truppa in ferma volontaria;

b) alla seconda rafferma triennale di milleseicentododici militari di truppa in prima rafferma triennale;

c) in servizio continuativo di duecentocinquanta vicebrigadieri in prima rafferma e di duemilasettecentoventuno militari di truppa in seconda rafferma.

4) *Riammissioni in servizio*:

a) sei sottufficiali e cinquanta militari di truppa in congedo.

5) *Trattenimento in servizio*:

a) duecentoquaranta militari di truppa.

6) *Richiamo in servizio*:

a) un colonnello in ausiliaria, per esigenze speciali del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, nei ruoli della Polizia di Stato:

a) duecento vice commissari in prova;

b) novanta allievi aspiranti vice commissari, da ammettere al primo anno del secondo corso quadriennale;

c) centoquarantasei medici in prova.

Art. 3.

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio, per proprie particolari esigenze:

a) dieci capitani del ruolo speciale unico dell'Esercito;

b) un contrammiraglio;

c) un capitano di vascello spad;

d) un tenente di artiglieria di complemento.

Il Ministero della difesa è autorizzato, inoltre, a richiamare in servizio:

a) un maggiore generale medico in ausiliaria, per esigenze del Ministero del tesoro;

b) un capitano di vascello, per esigenze del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) due ufficiali generali dell'Esercito ed uno della Marina, quali componenti del nucleo ispettivo istituito con la legge 22 dicembre 1984, n. 887, alle dipendenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1985
Registro, n. 8 *Presidenza, foglio n.* 329

(5275)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 20 settembre 1985.

Disposizioni concernenti il trasferimento delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1985, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1949 con particolare riguardo agli articoli 3 e 6 in base ai quali le domande per il rilascio di un'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi senza vincoli e limiti per vendita, demolizione o distruzione dei veicoli, ovvero per acquisizione dei veicoli medesimi per successione ereditaria o per legato, devono essere presentate entro sei mesi rispettivamente dalla data della prescritta annotazione del trasferimento di proprietà, della demolizione o distruzione dei veicoli;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, n. 266 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 21 gennaio 1978;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1984, n. 475 ed in particolare l'art. 6, con il quale è stato elevato ad un anno il termine di 6 mesi previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 7 maggio 1965, per il trasferimento delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi a seguito di cessione d'azienda, trasformazione o fusione di società;

Ritenuta l'opportunità di emanare nuove disposizioni in sostituzione delle norme contenute nel decreto ministeriale 8 giugno 1949, al fine di adeguare le procedure e i termini per il trasferimento delle autorizzazioni a seguito di sostituzione dei veicoli nell'ambito della stessa impresa, nonché per trasferimento delle autorizzazioni per decesso del titolare, con quelli dettati dal citato decreto ministeriale n. 475/84;

Considerato che in base alla vigente normativa le autorizzazioni generiche al trasporto di cose per conto di terzi sono rilasciate ancora per singoli veicoli a motore isolati o per complessi e non per un tonnellaggio di portata utile complessivamente assegnato alla impresa;

Decreta:

Art. 1.

In caso di vendita, demolizione o distruzione, furto o, comunque, accantonamento di autocarri o di trattori facenti parte di complessi di portata utile superiore a 70 q.li o di peso complessivo superiore a 115 q.li muniti di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi senza vincoli a limiti, è consentito il trasferimento della relativa autorizzazione su altro autoveicolo a motore o complesso, del quale l'impresa abbia acquisito la disponibilità ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32.

Il trasferimento dell'autorizzazione di cui al precedente comma è consentito anche nel caso di cessazione del contratto di usufrutto, nonché nel caso di leasing, qualora, alla scadenza del contratto, il locatario non eserciti la facoltà di compera.

Art. 2.

Le domande intese ad ottenere il trasferimento di cui al precedente art. 1 devono essere presentate al competente ufficio provinciale della M.C.T.C. entro il termine di un anno salvo proroga — da parte della Direzione generale della M.C.T.C. — fino ad un altro anno per giustificati motivi, con le decorrenze indicate nei successivi commi.

Nel caso di vendita, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data del contratto di vendita, per atot pubblico o per scrittura privata autenticata.

In caso di furto, il termine anzidetto decorre, qualora il veicolo sia coperto dalla relativa assicurazione, dalla data di liquidazione del danno da parte della compagnia assicuratrice; qualora il veicolo invece non risulti coperto da detta assicurazione, il termine deve computarsi a partire dalla data di chiusura della inchiesta da parte dei competenti organi giudiziari.

Nell'ipotesi di demolizione o distruzione del veicolo, il citato termine decorrerà dalla data di concellazione del veicolo stesso dai registri del P.R.A.

In caso di usufrutto o leasing il termine decorre dalla data di scadenza del contratto o dalla data di scadenza del termine previsto dal contratto per esercitare la facoltà di compera.

Art. 3.

In caso di decesso, il trasferimento delle autorizzazioni di cui era titolare il *de cuius* può essere richiesto dall'erede o dal legatario entro il termine di un anno dalla data di annotazione del trasferimento di proprietà del veicolo nei registri del P.R.A., salvo proroga di un altro anno, per giustificati motivi, da parte della Direzione generale della M.C.T.C.

Art. 4.

Le presenti disposizioni si applicano anche nei casi in cui il trasferimento dell'autorizzazione non sia stato più reso possibile data la decorrenza dei termini stabiliti dagli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 8 giugno 1949, purché la relativa domanda venga presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e purché la decadenza dell'autorizzazione sia avvenuta in data successiva al 31 dicembre 1979, e non sia intervenuta, per il richiedente, alcuna interruzione nella iscrizione alla camera di commercio e all'albo degli autotrasportatori.

Art. 5.

Il decreto ministeriale 8 giugno 1949 è abrogato.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 settembre 1985

Il Ministro: SIGNORILE

NOTA

Nota all'art. 4:

Il testo degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 8 giugno 1949 (*Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 13 giugno 1949) è il seguente:

« Art. 3. — E' ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni in sostituzione di altre precedentemente concesse alla medesima ditta per autocarri, motocarri e rimorchi che risultino venduti, demoliti o distrutti.

Le relative domande devono essere presentate al competente ispettorato compartimentale, corredate dalla completa documentazione, ivi compreso il certificato di avvenuta denuncia all'EAM, del veicolo per cui si richiede la nuova autorizzazione, entro il termine di sei mesi dalla data di annotazione del trasferimento di proprietà, della demolizione o della distruzione nel registro della prefettura.

Ove trattasi di vendita, distruzione o demolizione che risulti già annotata nel registro della prefettura alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine è stabilito in sei mesi dalla data stessa di entrata in vigore.

E' ammesso, altresì, il rilascio di nuove autorizzazioni in sostituzione di altre già accordate alla medesima ditta per autocarri accantonati o diversamente utilizzati; la domanda relativa deve essere corredata di tutta la documentazione di cui al comma precedente.

Non sono ammesse in ogni caso sostituzioni:

a) di rimorchi con autocarri;

b) di autocarri di portata non superiore a 15 q.li con altri di portata superiore;

c) di autocarri che per effetto di aggiornamento intervenuto dopo la data della precedente autorizzazione abbiano superato la portata di 15 q.li.

Art. 6. — All'erede o legatario del titolare di una autorizzazione al trasporto merci per conto di terzi, cui spetti per causa di successione, la proprietà dell'autocarro oggetto dell'autorizzazione, può essere rilasciata una nuova autorizzazione per il medesimo autocarro.

La domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere presentata dall'erede o dal legatario entro sei mesi dalla data di annotazione del trasferimento di proprietà nella licenza di circolazione o, nel caso in cui detta annotazione sia stata apposta prima della data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi da quest'ultima data.

Alla domanda deve essere allegata la normale documentazione ivi compreso il certificato di avvenuta denuncia all'EAM, nonché un certificato notarile nei casi di successione testamentaria o un atto notorio redatto dal notaio nei casi di successione legittima, comprovante che il richiedente ha acquistato la proprietà degli autocarri per effetto di successione testamentaria o legittima ».

(5199)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 settembre 1985.

Autorizzazione alla società Assurances generales de France I.A.R.T., rappresentanza generale per l'Italia in Roma, ad esercitare nel territorio della Repubblica: assicurazioni e riassicurazione nei rami infortuni, malattie, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. autoveicoli terrestri, R.C. aeromobili, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria; le assicurazioni e la riassicurazione, limitata agli affari italiani, nei rami credito e cauzione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 15 marzo 1984 della Assurances generales de France I.A.R.T., con sede legale in Parigi (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami indicati al punto A della tabella di cui all'allegato 1 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la lettera in data 17 aprile 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 19 luglio 1985;

Decreta:

La società Assurances generales de France I.A.R.T., con sede legale in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni, malattie, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, responsabilità civile autoveicoli terrestri, responsabilità civile aeromobili, responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, responsabilità civile generale, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria;

le assicurazioni e la riassicurazione, limitata agli affari italiani, nei rami credito e cauzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(5167)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 settembre 1985.

Emissione di titoli del Tesoro per 300.000.000 di ECU, sul mercato internazionale, ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali in qualsiasi valuta secondo gli usi internazionali ed a fissare la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi di interesse ed ogni altra condizione e modalità relativa all'accensione di tali prestiti;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere all'emissione di un prestito internazionale in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, è disposta un'emissione di titoli del Tesoro per l'importo di 300 milioni di ECU, a un tasso variabile pari all'IBOR, calcolato secondo gli usi internazionali, a tre mesi maggiorato di uno spread di 1/16%.

Art. 2.

Il prestito ha la durata di sette anni, con inizio prima della fine del mese di ottobre 1985 e scadenza entro il 31 ottobre 1992.

Art. 3.

I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

Art. 4.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore e nominativi in tagli del valore nominale di 10.000 ECU o multiplo di tale importo.

Art. 5.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui predetti interessi.

In particolare i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a*) e *b*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o dal medesimo garantiti, salvo che non venga attribuita agli emittendi titoli analoga garanzia.

Qualunque portatore degli emittendi titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai titoli;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei titoli in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dello inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito in ECU, nella misura del 100% del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e della commissione di cui al successivo art. 9, dovrà essere effettuato dai sottoscrittori entro il 31 ottobre 1985 presso la banca all'uopo indicata dal Ministero del tesoro.

Art. 8.

I titoli verranno rimborsati in unica soluzione entro il 31 ottobre 1992, mentre i relativi interessi saranno corrisposti in rate trimestrali posticipate.

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale verranno effettuati in ECU o in altra valuta secondo quanto praticato sul mercato delle eurovalute per le emissioni in ECU.

Art. 9.

Il Tesoro stipulerà un accordo con un sindacato bancario internazionale guidato dalla Bankers Trust International Limited per l'assunzione a fermo ed il collocamento del prestito.

Il Tesoro stipulerà, direttamente o per il tramite della Banca d'Italia o altra azienda di credito, un accordo con una o più banche estere, riguardante il trasferimento, il tramutamento, la sostituzione e la registrazione dei titoli nel rispetto delle leggi degli Stati esteri dove vengono collocati i titoli.

La stampa dei titoli sarà curata dalla Bankers Trust International Limited, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Sul retro dei titoli saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità al presente decreto.

Il Tesoro riconoscerà al sindacato internazionale una provvigione dello 0,18% sull'ammontare nominale del prestito; nonché una commissione di 50.000 ECU alla Bankers Trust International Limited, a titolo di rimborso spese, comprese quelle legali, di pubblicità, di documentazione, di stampa dei titoli e loro distribuzione, nonché per la quotazione dei titoli presso la borsa valori del Lussemburgo.

Altre spese relative a quest'emissione, anche per gli anni successivi, faranno carico al Tesoro e saranno regolate in sede dell'accordo di cui al successivo art. 10 del presente decreto.

Art. 10.

Il Tesoro, direttamente ovvero per tramite della Banca d'Italia o altra agenzia di credito, stipulerà con una banca estera l'accordo per il servizio finanziario del prestito.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati dalla Banca d'Italia o dalle aziende di credito eventualmente incaricate.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca incaricata conseguenti al servizio finanziario del prestito saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 11.

Verrà chiesta la quotazione dei titoli alla borsa valori del Lussemburgo.

Art. 12.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali, ai sensi dello art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 13.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale relativi agli anni finanziari dal 1985 al 1992, faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. L'onere per interessi relativo all'anno 1985 farà carico al cap. 4691 del suddetto stato di previsione e sarà presumibilmente di lire 15 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1985
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 158

(5276)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Carraro, stabilimento di Campodarsego (Padova), dal 1° aprile 1981 al 3 ottobre 1981 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Carraro, stabilimento di Campodarsego (Padova), è prolungata al 3 aprile 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla P.M.V.M.A. G. Pozzani S.p.a., con sede in Vicenza e stabilimento di Chiuppano (Vicenza), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Carraro, stabilimento di Campodarsego (Padova), è prolungata al 3 ottobre 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Carraro, stabilimento di Campodarsego (Padova), è prolungata al 3 aprile 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della Austeras S.p.a., con sede e stabilimento in Verona, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Carraro, stabilimento di Campodarsego (Padova), è prolungata al 3 luglio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biscotti Panettoni Colussi Milano, sede in Milano, unità di Vittorio Veneto (Treviso), è prolungata al 6 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine fonderie Ing. Giovanni Breda, con sede e stabilimento in Cadoneghe (Padova), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della Austeras S.p.a., con sede e stabilimento in Verona, è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rys, con sede e stabilimento in Badia Polesine (Rovigo), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla P.M.V.M.A G. Pozzani S.p.a., con sede in Vicenza e stabilimento in Chiuppano (Vicenza), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 in favore di novanta impiegati e sessantacinque operai dipendenti dalla S.p.a. Selm - Società energia Montedison, unità di Porto Marghera (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione di lavoro da 40 a 36 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 9 aprile 1985 al 7 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ottavian Elisabetta, con sede in S. Vendemiano (Treviso) ed unità produttiva presso la S.p.a. Argos di Gardigiano di Scorzè (Treviso), dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alimar, con sede in Rovereto (Trento) ed unità produttiva presso la S.p.a. Uranio di Veronella (Verona), dal 9 maggio 1983 al 2 luglio 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti del Centro ristorazione collettiva S.n.c. di Lazzarin Armando & Cais Italo, con sede in Susegana ed unità produttiva presso la Ducati elettronica S.p.a. di Longarone (Belluno), dal 20 ottobre 1980 al 24 gennaio 1981, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a giorni quindici continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Carraro, stabilimento di Campodarsego (Padova), è prolungata al 27 novembre 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Biscotti panettoni Colussi Milano S.p.a., sede in Milano, unità di Vittorio Veneto (Treviso), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sile corpi scaldanti S.r.l., con sede legale in Conegliano Veneto (Treviso), unità di Fossalta di Piave (Venezia), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura del Montello S.r.l., con sede e stabilimento in Visnadello di Villorba (Treviso), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine fonderie Ing. Giovanni Breda, con sede e stabilimento in Cadoneghe (Padova), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della Austeras S.p.a., con sede e stabilimento in Verona, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della Patons S.p.a. Calzaturificio Euganeo industria gomma, con sede e stabilimento in Albignasego (Padova), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Grafiche Capretta S.p.a., con sede legale già in Valdobbiadene (Treviso), ora in Paese Porcellengo (Treviso) e stabilimento in Paese Porcellengo (Treviso), è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.S.E. S.p.a. - Industria servomeccanismi elettrici, con sede e stabilimento in Brendola (Vicenza), è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Saira alluminio S.r.l., già Officine Saira S.p.a., con sede e stabilimento in Villafranca (Verona), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impianti sollevamento Puppinato, con sede e stabilimento in Quinto di Treviso (Treviso), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tosimobili, sede legale e stabilimento in Rovigo, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Giuseppe Garolla S.p.a., con sede e stabilimento in Limena (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1984 al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rys, con sede e stabilimento in Badia Polesine (Rovigo), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Spanevello S.p.a., con sede e stabilimento in Zanè (Vicenza), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atesina, con sede legale e stabilimento in Ronco dell'Adige (Verona), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle Officine Adige S.p.a., con sede e stabilimento in Verona, è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle Officine meccaniche Dalle Molle S.r.l., con sede e stabilimento in Schio (Vicenza), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Siev - Società industria elettromeccanica veneta S.p.a., sede e stabilimento in Olmo di Creazzo (Vicenza), è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Bieffe, stabilimento di Caselle di Selvazzano (Padova), dal 7 settembre 1981 al 25 ottobre 1981, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.M.E.R. S.p.a., sede e stabilimento in Rovigo, è prolungata al 2 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.B. De Antoni & F. S.p.a., sede e stabilimento in Dueville (Vicenza), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Zamberlan Domenico, sede e stabilimento in Zugliano (Vicenza), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Lozza S.p.a., sede legale di Calalzo di Cadore (Belluno) e stabilimenti di Calalzo di Cadore ed Auronzo di Cadore (Belluno), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 in favore di ventotto operai dipendenti dalla Emmegi Monselarredo S.p.a., con sede e stabilimento in Monselice (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 22 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 febbraio 1985 al 3 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fornace Silvi S.p.a., con sede e stabilimento in Villaverla (Vicenza), è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Velo Angelo S.a.s., con sede in Fontanaviva (Padova) e stabilimenti in Fontanaviva e Cittadella (Padova), è prolungata al 27 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla P.M.V.M.A. G. Pozzani S.p.a., con sede in Vicenza e stabilimento in Chiuppano (Vicenza), è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla P.M.V.M.A. G. Pozzani S.p.a., stabilimento di S. Martino Buon Albergo (Verona), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle Officine Spettoli, con sede in Ferrara e stabilimento in Lughetto di Campagna Lupia (Venezia), è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rhemm Safim, sede di Milano e stabilimento di Salzano (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1984 al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riello macchine utensili, con sede legale e stabilimento in Minerbe (Verona), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veneta generale abbigliamento, con sede e stabilimento in Castelfranco Veneto (Treviso), già Geconf, è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore di quindici operai del reparto industriale della S.p.a. Lorenzo Ceccato, con sede legale e stabilimento in Schio (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 28 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 luglio 1984 al 2 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore di venticinque dipendenti dalla Simea S.p.a., con sede e stabilimento in S. Martino di Lupari (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 22 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1985 al 5 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Spanevello S.p.a., con sede e stabilimento in Zanè (Vicenza), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Saira alluminio S.r.l., già Officine Saira S.p.a., con sede e stabilimento in Villafranca (Verona), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rheem Safim, sede di Milano e stabilimento di Salzano (Venezia), è prolungata al 4 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4819)

MINISTERO DEL TESORO

N. 185

Corso dei cambi del 23 settembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1831,500	1831,500	1831,50	1831,500	1831,50	1831,50	1831,500	1831,500	1831,500	1831,50
Marco germanico . .	675,500	675,500	677 —	675,500	675,50	675,37	675,250	675,500	675,500	675,50
Franco francese . .	220,720	220,720	221,20	220,720	220,75	220,86	221 —	220,720	220,720	220,72
Fiorino olandese . .	599,950	599,950	600 —	599,950	599,50	599,47	599 —	599,950	599,950	599,95
Franco belga . .	33,146	33,146	33,23	33,146	33,15	33,17	33,210	33,146	33,146	33,14
Lira sterlina . .	2628,300	2628,300	2634 —	2628,300	2629,50	2629,65	2631 —	2628,300	2628,300	2628,30
Lira irlandese . .	2096 —	2096 —	2094 —	2096 —	2095,50	2095,50	2095 —	2096 —	2096 —	—
Corona danese . .	186,100	186,100	186 —	186,100	186 —	186,05	186 —	186,100	186,100	186,10
Dracma .	14,150	14,150	13,90	14,150	—	—	14 —	14,150	14,150	—
E.C.U. . .	1497,200	1497,200	1502 —	1497,200	1497,60	1497,60	1498 —	1497,200	1497,200	1497,20
Dollaro canadese . . .	1338 —	1338 —	1343 —	1338 —	1339,50	1339,50	1341 —	1338	1338 —	1338 —
Yen giapponese . . .	7,940	7,940	7,93	7,940	7,938	7,93	7,936	7,940	7,940	7,94
Franco svizzero	823,550	823,550	825,50	823,550	823,25	823,27	823 —	823,550	823,550	823,55
Scellino austriaco .	95,810	95,810	96 —	95,810	95,75	95,95	96,100	95,810	95,810	95,81
Corona norvegese . .	228,300	228,300	227 —	228,300	228,25	228,15	228 —	228,300	228,300	228,30
Corona svedese . .	225,850	225,850	225 —	225,850	226 —	225,70	225,550	225,850	225,850	225,85
FIM . . .	318,300	318,300	316 —	318,300	318,25	317,35	316,400	318,300	318,300	—
Escudo portoghese	10,660	10,660	11 —	10,660	10,50	10,58	10,500	10,660	10,660	10,66
Peseta spagnola .	11,194	11,194	11,25	11,194	11,20	11,19	11,203	11,194	11,194	11,19

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 settembre 1985

Dollaro USA . . .	1831,500	Lira irlandese	2095,500	Scellino austriaco .	95,955
Marco germanico . .	675,375	Corona danese . .	186,050	Corona norvegese . .	228,150
Franco francese	220,860	Dracma . .	14,075	Corona svedese .	225,700
Fiorino olandese .	599,475	E.C.U. . . .	1497,600	FIM .	317,350
Franco belga .	33,178	Dollaro canadese . .	1339,500	Escudo portoghese	10,580
Lira sterlina . .	2629,650	Yen giapponese .	7,938	Peseta spagnola	11,198
		Franco svizzero .	823,275		

Media dei titoli del 23 settembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	54,200
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	94,250
» 6 % » » 1972-87	92,200
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,200
» 10 % » » 1977-92	92,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,725
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	87,250
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	103,700
» » » » 1- 1-1982/86	100,450
» » » » 1- 3-1982/86	100,750
» » » » 1- 5-1982/86	101 —
» » » » 1- 6-1982/86	101,100
» » » » 1- 7-1982/86	101,200
» » » » 1- 7-1983/86	100,250
» » » » 1- 8-1982/86	101,225
» » » » 1- 8-1983/86	100,250
» » » » 1- 9-1982/86	101,175
» » » » 1- 9-1983/86	100,200
» » » » 1-10-1982/86	101,500
» » » » 1-10-1983/86	100,400
» » » » 1-11-1982/86	101,175
» » » » 1-12-1982/86	101,750
» » » » 1- 1-1983/87	102 —
» » » » 1- 2-1983/87	101,700
» » » » 1- 3-1983/87	102,075
» » » » 1- 4-1983/87	101,725
» » » » 1- 5-1983/87	101,700
» » » » 1- 6-1983/87	101,850
» » » » 1-11-1983/87	100,500
» » » » 1-12-1983/87	100,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,775
» » » » 1- 2-1984/88	100,725
» » » » 1- 3-1984/88	100,850
» » » » 1- 4-1984/88	100,800
» » » » 1- 5-1984/88	100,300
» » » » 1- 6-1984/88	100,450
» » » » 1- 7-1983/88	102,700
» » » » 1- 8-1983/88	102,775
» » » » 1- 9-1983/88	103,050
» » » » 1-10-1983/88	102,750
» » » » 1-11-1983/90	104,250
» » » » 1-12-1983/90	104,100
» » » » 1- 1-1984/91	104,150
» » » » 1- 2-1984/91	104,300
» » » » 1- 3-1984/91	102,500
» » » » 1- 4-1984/91	102,625
» » » » 1- 5-1984/91	102,450
» » » » 1- 6-1984/91	102,400
» » » » 1- 7-1984/91	101,550
» » » » 1- 8-1984/91	101,550
» » » » 1- 9-1984/91	101,600
» » » » 1-10-1984/91	101,625
» » » » 1-11-1984/91	101,525
» » » » 1-12-1984/91	100,700
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	99,775
» » » 16 % 1- 1-1986	100,350
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,125
» » » 12,50 % 1- 1-1987	99 —
» » » 12 % 1- 3-1988	98 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,600
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,150
» » » » 1983/90 11,50%	107,500
» » » » 1984/91 11,25%	106,550
» » » » 1984/92 10,50%	104,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1985

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1985 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1984		77.360.958.155		
Gestione di bilancio	Entrate finali	119.555.273.637.084	214.420.641.892.259	— 94.865.368.255.175
	Spese finali		214.420.641.892.259	
	Rimborso di prestiti		29.741.836.354.834	
	Accensione di prestiti	79.766.408.874.889		
	TOTALE	199.321.682.511.973	244.162.478.247.093	— 44.840.795.735.120
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.231.198.582.877.868	1.164.122.379.672.239	+ 67.076.203.205.629
	Crediti di tesoreria	522.285.788.219.086	544.488.275.654.104	— 22.202.487.435.018
	TOTALE	1.753.484.371.096.954	1.708.610.655.326.343	+ 44.873.715.770.611
	TOTALE COMPLESSIVO	1.952.883.414.567.082	1.952.773.133.573.436	
Fondo di cassa al 31 agosto 1985			110.280.993.646	+ 32.920.035.491
	TOTALE A PAREGGIO	1.952.883.414.567.082	1.952.883.414.567.082	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1984	Al 31 agosto 1985	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	77.360.958.155	110.280.993.646	+ 32.920.035.491
Crediti di tesoreria	156.528.225.979.364	178.730.713.414.382	+ 22.202.487.435.018
TOTALE	156.605.586.937.519	178.840.994.408.028	+ 22.235.407.470.509
Debiti di tesoreria	365.723.047.347.254	432.799.250.552.883	— 67.076.203.205.629
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 209.117.460.409.735	— 253.958.256.144.855	— 44.840.795.735.120

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 agosto 1985: 1.054 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**100.696.570.995.368** *				
TITOLO II — **Entrate extra-tributarie**	**18.562.087.300.112** *				
ENTRATE CORRENTI . . .	**119.258.658.295.480** *	TITOLO I — **Spese correnti** . .	**181.114.037.172.629**	Risparmio pubblico	— 61.855.378.877.149 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**296.615.341.604** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**33.306.604.719.630**		
ENTRATE FINALI . . .	**119.555.273.637.084**	**SPESE FINALI** . . .	**214.420.641.892.259**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 94.865.368.255.175
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**29.741.836.354.834**		
ENTRATE FINALI . . .	**119.555.273.637.084**	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	**244.162.478.247.093**	Ricorso al mercato	—124.607.204.610.009
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**79.766.408.874.889**				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	**199.321.682.511.973**	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	**244.162.478.247.093**	Saldo di esecuzione del bilancio	— 44.840.795.735.120

(*) Dato provvisorio.

(5242)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

teoria dei campi.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero:

psicologia delle arti.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

odontoiatria conservatrice.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia orientale antica.

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia generale.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di magistero:

museografia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5251)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olio combustibile fluido. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 34/1984 del 16 ottobre 1984 e n. 30/1985 del 12 settembre 1985, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE, con telex n. 171695 del 24 settembre 1985 praticabili dal 27 settembre 1985 secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento CIP:

Gasolio autotrazione	L./lt	734
Gasolio agricoltura	»	529
Petrolio agricoltura	»	518
Gasolio pesca e piccola marina	»	486
Petrolio pesca e piccola marina	»	476

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	670	673	676	679	682
Petrolio (*)	»	710	713	716	719	722
Olio comb.le fluido	L./kg	485	488	491	494	497

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(5320)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Snellimento delle procedure relative alla concessione delle proroghe di Cassa integrazione guadagni in presenza di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione. (Deliberazione 19 settembre 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, con la quale, tra l'altro, è stata attribuita al CIPI la competenza in materia di accertamenti della sussistenza delle cause di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni;

Visto l'art. 2, sesto comma, dalla citata legge n. 675/77 che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la competenza circa l'efficacia temporale dei provvedimenti adottati sulla base degli accertamenti CIPI effettuati ai sensi del quinto comma del medesimo art. 2, lettere *a*), *b*) e *c*);

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1979 con cui è stato istituito, nell'ambito del Ministero del bilancio, un comitato tecnico per l'istruttoria delle proposte del Ministero del lavoro in materia di integrazioni salariali;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 con la quale è stata, tra l'altro, disposta la verifica annuale delle situazioni di crisi aziendale, nonché dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione presentati dalle imprese industriali che fanno ricorso alle integrazioni salariali straordinarie;

Vista la propria delibera in data 27 aprile 1984 con la quale viene richiesta all'atto dell'accertamento della situazione di crisi o ristrutturazione un'ampia documentazione con particolare riguardo ai tempi e alle modalità di attuazione dei piani di risanamento o ristrutturazione;

Ritenuto necessario adeguare le modalità delle verifiche CIPI alle mutate esigenze emerse successivamente all'adozione della richiamata delibera 19 novembre 1981 a seguito dell'evolversi della normativa e della prassi amministrativa in materia di integrazione salariale;

Delibera:

1) All'atto del primo accertamento delle situazioni di ristrutturazione, o crisi il CIPI, sulla base dei piani di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o risanamento (per i casi di crisi aziendale) presentati dalle imprese ed esaminati dal comitato tecnico indicato in premessa stabilirà il periodo (annuale, biennale o triennale) entro il quale dovrà essere verificato lo stato di avanzamento dei piani e l'eventuale permanenza delle situazioni di crisi o ristrutturazione.

2) Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottoporrà al CIPI, anche prima delle scadenze stabilite all'atto del primo accertamento, i casi per i quali ritenga opportuno una ulteriore verifica da parte del Comitato.

3) Restano valide le disposizioni di cui alla deliberazione CIPI 19 novembre 1981 nei casi di situazioni di crisi o ristrutturazione che permangono oltre il triennio.

4) Il CIPI potrà chiedere in qualsiasi momento lo stato di attuazione dei piani di ristrutturazione o risanamento e disporre verifiche tecniche che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale condurrà attraverso i propri organi periferici anche con l'ausilio del comitato tecnico istituito con decreto ministeriale 21 maggio 1979.

5) Rimangono valide le disposizioni di cui alla delibera CIPI 12 giugno 1984 che disciplina il ricorso alle integrazioni salariali straordinarie nei casi di imprese in liquidazione o che abbiano cessato l'attività o che denuncino problemi di esuberanza strutturale di manodopera.

6) In via transitoria le richieste di proroga degli interventi di integrazione salariale straordinari a 24 e 36 mesi, già pervenute ai competenti uffici regionali del lavoro alla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, non sono sottoposti a verifica del CIPI, ad eccezione dei casi già oggetto di precedenti provvedimenti limitativi e in tutte le ipotesi di richiesta specifica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione le imprese nei cui confronti il CIPI non abbia ancora adottato i provvedimenti di accertamento di crisi o ristrutturazione secondo le nuove procedure potranno chiedere al CIPI stesso l'integrazione dei provvedimenti in questione, presentando (ove non siano già stati inoltrati all'atto della prima richiesta) i piani dettagliati di ristrutturazione o risanamento e specificandone i tempi e le modalità di attuazione.

Roma, addì 19 settembre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(5254)

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675 del 1977

Con deliberazioni adottate il 19 giugno 1985 il CIPI ha approvato le modifiche sottoindicate riguardanti i seguenti progetti di investimento già ammessi alle agevolazioni di cui all'art. 4 della legge n. 675/77:

S.P.A. LEGLER INDUSTRIA TESSILE.

I termini per il completamento del progetto sono prorogati al 31 dicembre 1985.

Il finanziamento bancario a suo tempo concesso alla Legler industria tessile S.p.a. per il progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Ponte S. Pietro (Milano) è ridotto a 2.264,5 milioni di lire con aumento del periodo di preammortamento da 2 a 3 anni.

Soc. SAI - SOCIETÀ AERONAUTICA ITALIANA S.P.A.

I termini per il completamento del progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Passignano sul Trasimeno (Perugia) sono prorogati al 30 giugno 1986.

Soc. FAPACK S.P.A.

I termini per il completamento del progetto di costruzione dello stabilimento di Pisticci Scalo (Milano) sono prorogati al 30 giugno 1984.

S.P.A. LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE, stabilimento di Cassano d'Adda (Milano).

Occupazione finale: 132 unità lavorative.

Investimenti effettuati, ferme restando le agevolazioni a suo tempo previste: 2.089,3 milioni di lire.

Con deliberazione adottata il 10 luglio 1985 il CIPI ha approvato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/77, la seguente modifica al progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Avezzano (L'Aquila) proposto dalla Cartiere Burgo S.p.a.:

occupazione finale: 670 unità lavorative.

(5077)

Riduzione del tasso di interesse di dilazione per il pagamento dei debiti contributivi di cui all'art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537.

Con delibera del 30 maggio 1985 il CIPI ha ridotto, in favore delle seguenti società, il tasso di interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, di cui al primo comma dell'art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura accanto indicata:

soc. Cabi Cattaneo S.p.a. di Milano - ridotto del 50%;

soc. Elio Vantini S.p.a. di Albignasego (Padova) - ridotto del 50%;

soc. Ausatex S.p.a. di S. Giorgio di Nogaro (Udine) - ridotto del 25%;

soc. L'Unità S.p.a. di Roma - ridotto del 50%;

soc. Ing. V. Facchini S.p.a. di Rho (Milano) - ridotto del 50%;

soc. Unione manifatture S.p.a. di Milano - ridotto del 50%.

(5075)

Contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

Il CIPI, nella seduta del 30 maggio 1985, non ha accolto le domande presentate dalle seguenti società in quanto non sono stati forniti dalle società medesime nuovi elementi di valutazione in aggiunta a quelli prodotti precedentemente:

Ferriera Galvagni S.p.a. di Lonato (Brescia);

Profilati Nave S.p.a. di Nave (Brescia);

Acciaierie e ferriere Stefana f.lli fu Girolamo S.p.a. di Nave (Brescia).

Il CIPI, nella seduta del 19 giugno 1985, non ha accolto le domande di contributo ai sensi dell'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, presentate dalle seguenti società:

L.A.S. - Laminazione acciai speciali S.p.a. di Ghedi, in quanto la società ha presentato domanda oltre i termini di legge;

Acciaierie e ferriere Busseni F.lli S.p.a. di Nave (Brescia), in quanto non sono stati forniti dalla società stessa nuovi elementi di valutazione in aggiunta a quelli prodotti precedentemente;

Acciaieria e ferriera del Caleotto S.p.a. di Lecco (Como), in quanto l'avantreno preparatore-sbozzatore per blumi diametro 140 non ha la capacità produttiva valida ai fini del contributo poiché l'impianto fa parte integrante del treno vergella 5,5-12 e si inserisce nella capacità produttiva di quest'ultimo;

Acciaieria di Civitade al Piano S.p.a. di Civitade al Piano (Bergamo), in quanto per la società non si realizza nessuna delle condizioni prescritte dalla legge.

Il CIPI, nella seduta del 10 luglio 1985, non ha accolto la domanda presentata dalla società S.E.T.A. S.p.a. di Roncadelle (Brescia) che non ha fornito nuovi elementi di valutazione di natura tecnica (grado di utilizzo, anno di installazione, costo storico, ultimi investimenti) rispetto a quanto precedentemente prospettato.

(5078-5079)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa . . . L.			2.842.307.919.453	
II — In deposito all'estero . . . »			28.105.518.555.592	30.947.826.475.045
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				10.272.630.005.301
CASSA . . . »				2.312.095.544.977
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
— ordinario . . . L.		266.784.690.250		
— ammassi . . . »		1.894.390.994.350	2.161.175.684.600	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente . . . L.		1.650.688.438.958		
— a scadenza fissa . . . »		509.167.425.000		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		—	2.159.855.863.958	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	4.321.031.548.558
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU . . . L.			12.769.076.726.508	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise . . . L.		487.246.229		
— corrispondenti in conto corrente . . . »		570.096.111.564		
— depositi vincolati . . . »		843.628.429.896		
— diverse . . . »		123.163.014.570	1.537.374.802.259	14.306.451.528.767
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				2.496.446.788.120
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			19.898.697.144.065	
II — Conti speciali . . . »			3.560.928.870.564	23.459.626.014.629
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				47.697.009.337.253
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				589.439.925.386
TITOLI DI PROPRIETA'				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità . . . L.		46.743.647.900.633		
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		615.033.793.664		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . »		1.203.043.021.561	48.561.724.715.858	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		60.136.757.018		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . »		696.863.369.327	757.000.126.345	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	1.813.923.042			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »	96.458.112.020	98.272.035.062		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	5.184.387.166			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	12.898.686.197	18.083.073.363		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	106.095.705.721			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	136.303.738.996	242.399.444.717	358.754.553.142	49.677.479.395.345
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici . . . L.			1.486.186.403.115	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			183.886.289.704	1.670.072.692.819
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . L.				22.291.660.502
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili . L.			49.905.764.185	
II — Impianti »			118.806.020.968	
III — Monete e collezioni . . . . . . »			307.195.088	169.018.980.241
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione . . . L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati . . L.		43.921.927.836		
— in allestimento . . »		5.245.875.767	49.167.803.603	
III — Debitori diversi . . . . . . L.			61.992.698.784	
IV — Altre . . . . . »			370.957.195.303	482.117.697.690
RATEI L.				947.182.887.160
RISCONTI »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO . »				5.132.340.271.011
CONTI D'ORDINE L.				195.003.060.752.804
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia . . L.		4.086.759.774.399		
— altri »		488.023.756.207.244	492.110.515.981.643	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni . . . . . L.		9.900.000.000		
— esteri . . . . . »		810.162.278.051	820.062.278.051	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . L.			788.908.721.124	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . . . »			—	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . »			1.140.000.000.000	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni . L.		—		
— esteri . »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . L.			1.744.500.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . »			200.107.539.149	498.548.594.519.967
TOTALE . . . L.				693.551.655.272.771

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(5243) *Il Governatore*: CIAMPI

D'ITALIA

31 agosto 1985

PASSIVO

Voce			
CIRCOLAZIONE . . . L.			41.614.640.699.000
VAGLIA CAMBIARI . . . »			319.351.905.024
ALTRI DEBITI A VISTA			
I — Ordini di trasferimento . . . L.		—	
II — Altri . . . »		3.167.089.271	3.167.089.271
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI . . . L.			402.909.918.085
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO . . . »			—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA . . . »			25.218.602.367
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . L.		73.835.746.622.778	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita . . . »		182.783.305	
III — Conti vincolati investimenti all'estero . . . »		34.246.919.845	
IV — Società costituende . . . »		69.537.497.233	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi . . . »		—	
VI — Altri . . . »		68.490.024.372	74.008.203.847.533
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. . . . L.			—
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. . . . »			3.560.928.870.564
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I — Depositi in valuta estera . . . L.		1.619.557.453	
II — Conti dell'estero in lire . . . »		85.131.346.624	86.750.904.077
DEBITI IN ECU (FECoM) . . . L.			12.769.076.793.421
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
— Conto corrente ordinario (saldo creditore) . . . »			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) . . . »			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »			242.831.526.113
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)			
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro . . . L.		37.458.463.367.678	
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana . . . »		1.200.795.276.401	
III — Svalutazione portafoglio . . . »		234.919.178.078	
IV — Oscillazione cambi . . . »		1.500.000.000.000	
V — Oscillazione titoli . . . »		2.726.577.160.914	
VI — Copertura perdite eventuali . . . »		2.403.185.000.000	
VII — Assicurazione danni . . . »		592.691.685.925	
VIII — Ricostruzione immobili . . . »		1.352.616.938.307	
IX — Rinnovamento impianti . . . »		296.250.000.000	
X — Imposte . . . »		719.673.298.241	
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale . . . »		2.471.620.000.000	
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati . . . »		432.128.449	
XIII — Per indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto . . . »		78.167.821	50.957.302.201.814
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI . . . L.			300.032.142.080
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI . . . »			46.767.680.202
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI . . . »			100.200.692.152
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI . . . »			20.931.441.367
PARTITE VARIE			
I — Creditori diversi . . . L.		40.510.061.598	
II — Altre . . . »		2.688.544.834.311	2.729.054.895.909
RATEI . . . L.			113.656.884.255
RISCONTI . . . »			—
CAPITALE SOCIALE . . . »			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO . . . »			476.146.707.178
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO . . . »			505.421.858.348
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72 . . . »			1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE . . . »			—
RENDITE DELL'ESERCIZIO . . . »			5.416.166.094.044
L.			195.003.060.752.804
CONTI D'ORDINE			
I — Depositanti di titoli e altri valori . . . L.		492.110.515.981.643	
II — Titoli e valori presso terzi . . . »		820.062.278.051	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto . . . »		788.908.721.124	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine) . . . »		—	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine) . . . »		1.140.000.000.000	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine) . . . »		1.744.500.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
— interni . . . L.	—		
— esteri . . . »	1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza . . . L.		200.107.539.149	498.548.594.519.967
TOTALE . . . L.			693.551.655.272.771

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sottoindicato:

Facoltà di economia e commercio (posti 1):

gruppo di discipline n. 93 . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 della ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Ateneo, via Vestini, Chieti Scalo (Chieti), scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi ai competenti uffici dell'ateneo medesimo.

(5211)

Diari delle prove di esame di concorsi a posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 82, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1984, si svolgeranno presso l'Università della Basilicata, via Nazario Sauro, 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 ottobre 1985, ore 8,30;
seconda prova scritta: 16 ottobre 1985, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 73, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1984, si svolgeranno presso l'Università della Basilicata, via Nazario Sauro, 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 ottobre 1985, ore 9;
seconda prova: 17 ottobre 1985, ore 9.

(5212)

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 124, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università di Brescia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 novembre 1985, ore 15;
seconda prova scritta: 19 novembre 1985, ore 9.

(5213)

Diario delle prove di esame del concorso a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 146, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1985, si svolgeranno secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 ottobre 1985, ore 9, presso la facoltà di agraria, piazzale M. Kolbe, 4, Udine;
seconda prova scritta: 25 ottobre 1985, ore 9, presso l'I.T.I. Malignani, via L. da Vinci, 10, Udine.

(5214)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie di concorsi pubblici, per esami, a posti di gestore e di P.T.I. nel ruolo organico della carriera di concetto della Marina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 16 del 20 aprile 1985 (data di pubblicazione 8 giugno 1985) è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1985, registro n. 14 Difesa, foglio n. 336, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a sei posti di gestore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 15 del 13 aprile 1985 (data di pubblicazione 7 giugno 1985) è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1985, registro n. 8 Difesa, foglio n. 323, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di P.T.I. in prova dell'Esercito.

(5157)

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI

Concorsi pubblici, per esami, a posti nella qualifica di collaboratore e di assistente, ruolo amministrativo

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso la Cassa, un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto nella qualifica di collaboratore in prova, ruolo amministrativo, presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ente pubblico, con unica sede in Roma, via Cavour, 181.

Requisiti richiesti: laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio; età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme in vigore; buona condotta; idoneità fisica all'impiego; cittadinanza italiana; godimento dei diritti politici; posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare.

Gli esami consistono in due prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

a) diritto amministrativo e/o costituzionale;
b) diritto del lavoro e/o legislazione sociale.

Il colloquio verterà sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto privato;

b) nozioni di contabilità generale dello Stato e degli enti pubblici;

c) funzioni ed ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli interessati, autenticate nei modi di legge e indirizzate alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri - Direzione generale - Ufficio del personale - Via Cavour n. 181 - 00184 Roma, dovranno essere consegnate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della *Repubblica italiana.*

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso l'ente stesso, al competente ufficio del personale, o presso i collegi provinciali e circondariali dei geometri.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso la Cassa, un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto nella qualifica di assistente in prova, ruolo amministrativo, presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ente pubblico, con unica sede in Roma, via Cavour, 181.

Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore di secondo grado; età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme in vigore; buona condotta; idoneità fisica all'impiego; cittadinanza italiana; godimento dei diritti politici; posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare.

Gli esami consistono in una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto amministrativo e costituzionale.

La prova orale verterà sulle materie della prova scritta e sulle seguenti:

1) nozioni di diritto del lavoro e di legislazione sociale;

2) nozioni di contabilità di Stato e degli enti pubblici;

3) funzioni e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli interessati, autenticate nei modi di legge e indirizzate alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri - Direzione generale - Ufficio del personale - Via Cavour n. 181 - 00184 Roma, dovranno essere consegnate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso l'ente stesso, al competente ufficio del personale, o presso i collegi provinciali e circondariali dei geometri.

(5220)

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario e amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero immunoematologo per la sezione trasfusionale a tempo pieno (ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto - area funzionale: medicina - disciplina: immunoematologia e sezione trasfusionale);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia a tempo pieno (ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto - area funzionale: medicina - disciplina: radiologia);

un posto di assistente sanitario (ruolo sanitario di personale infermieristico - profilo professionale: operatore professionale di prima categoria - posizione funzionale: collaboratore);

due posti di ostetrica (ruolo: sanitario di personale infermieristico - profilo professionale: operatore professionale di prima categoria - posizione funzionale: collaboratore);

un posto di terapista della riabilitazione (ruolo: sanitario di personale con funzione di riabilitazione - profilo professionale: operatore professionale di prima categoria - posizione funzionale: collaboratore);

un posto di tecnico neurofisiopatologo (ruolo: sanitario di personale con funzione di riabilitazione - profilo professionale: operatore professionale di prima categoria - posizione funzionale: collaboratore);

tre posti di perito chimico (ruolo: sanitario di personale di vigilanza ed ispezione - profilo professionale: operatore professionale di prima categoria - posizione funzionale: collaboratore);

un posto di tecnico di radiologia (ruolo: sanitario di personale tecnico sanitario - profilo professionale: operatore professionale di prima categoria - posizione funzionale: collaboratore);

un posto di assistente amministrativo (ruolo: amministrativo - profilo professionale e posizione funzionale: assistente amministrativo).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale della U.S.L. in Falconara Marittima (Ancona).

(5185)

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FR-3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FR-3, a:

un posto di assistente medico - area funzionale medicina (a tempo pieno);

un posto di ostetrica - operatore professionale di 1ª categoria;

un posto di infermiere/a professionale - operatore professionale di 1ª categoria;

un posto di autista - operatore tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali, personale, dell'U.S.L. in Ferentino (Frosinone).

(5161)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di dietista capo (operatore professionale dirigente);

tre posti di terapista della riabilitazione (operatore professionale collaboratore);

due posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della U.S.L. in Feltre (Belluno).

(5222)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario O.R.L. presso il presidio ospedaliero;

un posto di primario di psichiatria presso il servizio psichiatrico del presidio ospedaliero;

un posto di farmacista dirigente presso il servizio farmacia dell'U.S.L. e la farmacia ospedaliera;

un posto di assistente medico di chirurgia e pronto soccorso;

un posto di assistente medico di ostetricia/ginecologia;

un posto di assistente medico nell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di veterinario collaboratore nell'area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di chimico collaboratore presso il settore igiene pubblica e medicina del lavoro;

un posto di biologo collaboratore presso il servizio di citologia del presidio ospedaliero;

quattro posti di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore (personale di vigilanza ed ispezione) nel settore igiene pubblica e veterinario;

un posto di terapista della riabilitazione - fisioterapista;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica;

due posti di operatore professionale di 1ª categoria - assistente sanitaria;

cinque posti di operatore professionale di 1ª categoria - infermiere professionale;

due posti di operatore professionale di 1ª categoria - capo sala ospedalieri.

Ruolo amministrativo:

un posto di coadiutore amministrativo;

due posti di assistente amministrativo.

Ruolo tecnico:

due posti di operatore tecnico - aiuto cuoco - servizio cucina ospedaliera;

un posto di operatore tecnico - lavanderia ospedaliera;

un posto di assistente tecnico settore igiene pubblica e medicina del lavoro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Valdagno (Vicenza).

(5181)

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

un posto di primario ospedaliero nella disciplina di chirurgia generale presso lo stabilimento ospedaliero di Zevio (a tempo pieno);

quindici posti di infermiere professionale (personale infermieristico - operatore professionale di 1ª categoria, collaboratore);

ventinove posti di infermiere generico (personale infermieristico - operatore professionale di 2ª categoria).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L., ufficio personale, in Bovolone (Verona).

(5182)

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di primario di medicina per il pronto soccorso;

un posto di primario di geriatria;

un posto di primario di odontostomatologia;

un posto di chimico dirigente;

un posto di farmacista dirigente;

due posti di chimico collaboratore;

due posti di biologo collaboratore;

tredici posti di assistente dell'area funzionale di medicina;

quattro posti di assistente dell'area funzionale di chirurgia;

tre posti di assistente dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di operatore profesionale di 1ª categoria coordinatore capo sala;

quattordici posti di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore infermiere professionale;

un posto di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore assistente sanitario;

un posto di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Sassari.

(5183)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 50

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 50, a:

un posto di assistente medico per il servizio igiene pubblica ed ambientale;

tre posti di ostetrica (operatore professionale di prima categoria collaboratore);

tredici posti di infermieri/e professionali (operatore professionale di prima categoria collaboratore);

un posto di assistente amministrativo;

un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'U.S.L. in Viadana (Mantova).

(5229)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 226 del 25 settembre 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda consorziale servizi Reno, in Bologna: Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di direttore generale.

Azienda municipalizzata servizi nettezza urbana, in Firenze: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di perito chimico.

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1985, n. **29**.

Norme per agevolare l'acquisizione delle aree per l'edilizia economica e popolare: istituzione di un apposito fondo di rotazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 16 *del* 10 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. Al fine di favorire l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale convenzionata, la Regione concede anticipazioni finanziarie ai comuni o ai loro consorzi per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Regione promuove inoltre la stipula di convenzioni con gli istituti di credito per la concessione di mutui agli operatori di cui all'art. 4, primo comma, lettera *e*).

Art. 2.
Costituzione fondo di rotazione regionale

1. E' costituito un fondo di rotazione di 6 miliardi di lire, che sarà iscritto in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione delle spese nel bilancio per l'anno finanziario 1985 nella misura di 1 miliardo, e per il 1986 nella misura di 5 miliardi, con la seguente denominazione: «Fondo di rotazione per l'acquisizione di aree per insediamenti residenziali».

2. Nello stato di previsione dell'entrata, a partire dall'anno 1986, sarà istituito un capitolo con la seguente denominazione: «Rientri delle anticipazioni finanziarie concesse ai comuni da destinare al fondo di rotazione per l'acquisizione di aree per insediamenti residenziali pubblici».

Art. 3.
Anticipazioni finanziarie

1. Ai comuni e loro consorzi possono essere concesse anticipazioni finanziarie senza alcun onere di interesse sulle disponibilità del fondo istituito ai sensi dell'articolo precedente.

2. Le anticipazioni hanno la durata massima di due anni.

3. I termini e le modalità del rimborso sono determinati dal successivo art. 7.

4. La somma reincamerata dai comuni o loro consorzi quali corrispettivi della cessione delle aree, sono inserite nel bilancio dell'ente o degli enti a titolo di partita di giro e vincolate specificatamente alla restituzione delle anticipazioni.

Art. 4.
Procedure per la formazione del programma

1. I comuni o loro consorzi che intendono usufruire delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge, inoltrano domanda alla giunta regionale corredata dalla seguente documentazione:

a) deliberazione del consiglio comunale assunta in attuazione dell'art. 14 della legge 26 aprile 1983, n. 131;

b) documentazione attestante l'inizio della procedura espropriativa;

c) estratto della strumentazione urbanistica in vigore, relativa alle zone nelle quali ricadono gli interventi, con l'indicazione delle aree da assegnare ai soggetti attuatori degli interventi medesimi; la descrizione sommaria delle caratteristiche geotecniche del terreno; lo stato delle opere di urbanizzazione primaria esistenti o di progetto;

d) certificazione dell'ufficio tecnico comunale attestante la immediata edificabilità del suolo;

e) preliminare di convenzione, come definito nel successivo art. 5, sottoscritto dai comuni o loro consorzi e ai soggetti interessati alla realizzazione degli alloggi ed indicante il soggetto assegnatario dell'area, ovvero, in caso di più soggetti, le rispettive quote parti dell'area a ciascuno di essi assegnata.

2. In sede di prima applicazione le domande di cui al comma precedente sono presentate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni due anni.

Art. 5.
Preliminare di convenzione

1. Il preliminare di convenzione di cui alla lettera *e*) del precedente articolo è costituito da:

a) una relazione tecnica contenente tra l'altro:

gli schemi planivolumetrici e le caratteristiche degli edifici, le tipologie ed il dimensionamento degli alloggi, la superficie utile e la superficie non residenziale complessiva;

il sistema costruttivo e le scelte tecnologiche;

i livelli qualitativi delle costruzioni, non inferiori ai minimi definiti dal consiglio regionale per gli interventi di edilizia agevolata;

b) un piano economico-finanziario che stabilisca i costi complessivi del progetto di intervento, comprese le opere di urbanizzazione; le modalità per il calcolo dei prezzi di cessione degli alloggi per le imprese e la spesa massima sostenibile per le cooperative; i criteri per l'assegnazione o la vendita degli alloggi;

c) i tempi di realizzazione dell'intervento.

Art. 6.
Approvazione del programma

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, individua i comuni o i loro consorzi cui assegnare le anticipazioni finanziarie a valere sul fondo di rotazione, attenendosi ai seguenti criteri prioritari, da valutarsi in ordine successivo:

a) comuni dove i progetti proposti siano presentati dalle imprese di costruzione o loro consorzi congiuntamente alle cooperative edilizie o loro consorzi;

b) comuni dove i progetti proposti, a parità di qualità, abbiano il minor costo unitario per metro quadrato, risultante dalla relazione tecnica e dal piano economico finanziario;

c) comuni dove i progetti proposti abbiano una maggiore dimensione di superficie utile.

Art. 7.
Reintegrazione del fondo di rotazione

1. Ciascun comune beneficiario provvede alla restituzione dell'anticipazione con le seguenti modalità:

50% nel primo anno successivo a quello della concessione;

50% nel secondo anno successivo a quello della concessione.

2. Il comune provvede ai rimborsi di cui al precedente comma con le somme di cui al quarto comma dell'art. 3.

3. Le somme rimborsate da ciascun comune beneficiario confluiscono nel capitolo del bilancio di previsione della regione Toscana istituito dal secondo comma dell'art. 2, e sono destinate ad alimentare il fondo di rotazione costituito dal primo comma dell'art. 2.

Art. 8.
Decadenza, revoca e riutilizzazione dei contributi

1. Il consiglio regionale, sentiti i comuni interessati, delibera, su proposta della giunta regionale, la decadenza dal finanziamento di cui alla presente legge, qualora gli interventi previsti siano rimasti inattuati nei tempi stabiliti ai sensi del precedente art. 5, primo comma, lettera *c*).

2. La decadenza comporta l'obbligo della restituzione di quanto percepito.

La deliberazione che pronuncia la decadenza stabilisce le modalità di restituzione delle somme.

3. Le somme restituite ai sensi del presente articolo confluiscono nel fondo di rotazione istituito dal primo comma dell'art. 2.

Art. 9.

Agevolazioni per favorire la realizzazione di alloggi da cedere in locazione

1. Ai soggetti che realizzano alloggi, ubicati in aree comprese in piani di zona approvati ai sensi della legge n. 167/1962 da destinare alla locazione per un periodo minimo di 10 anni secondo la disciplina della legge 27 luglio 1978, n. 392, potranno essere concessi finanziamenti regionali sotto forma di contributi annui di importo e con modalità che saranno determinati con successivo e apposito provvedimento legislativo.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge a pluriennalità determinata, pari complessivamente a lire 6.000.000.000 nel biennio 1985-86, di cui L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985, si fa fronte per il corrente esercizio con i fondi di cui al cap. 13320 del bilancio 1985, e per il 1986 con i mezzi finanziari allocati sul corrispondente capitolo del bilancio pluriennale 1985-87.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° aprile 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 febbraio 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 marzo 1985.

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1985, n. **30.**

Modifica terzo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 78/1983 concernente disciplina per l'assegnazione degli alloggi E.R.P. e per la determinazione del canone sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 16 del 10 aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 14 dicembre 1983, n. 78, è soppresso e sostituito con il seguente: «Non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario aumentato di uno».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° aprile 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 febbraio 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 marzo 1985.

(4005)

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. **31.**

Norme urbanistiche integrative: norme transitorie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 15 del 5 aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Gli atti del procedimento deliberativo degli strumenti urbanistici adottati dai comuni anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74 e a tale data non approvati dal competente organo regionale, mantengono validità e si intendono soggetti alle procedure di approvazione vigenti al momento della loro adozione.

2. Fermo quanto disposto dal comma precedente, tali strumenti urbanistici, se rientranti nella categoria degli atti disciplinati dall'art. 11, primo comma, ivi comprese le varianti generali ai programmi di fabbricazione, dovranno essere sottoposti all'approvazione del consiglio regionale secondo quanto previsto dal medesimo articolo.

3. In sede di prima attuazione, le competenze del consiglio regionale di cui all'art. 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, nel periodo intercorrente tra lo scioglimento del consiglio regionale per le elezioni regionali del 1985 e la prima seduta del nuovo consiglio regionale, sono esercitate dalla giunta regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 2 aprile 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 febbraio 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1° aprile 1985.

(4006)

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1985, n. **32.**

Istituzione della consulta regionale degli invalidi e degli handicappati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 18 del 19 aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della consulta regionale degli invalidi e degli handicappati

1. Per favorire la piena integrazione sociale degli invalidi e degli handicappati è istituita la consulta regionale di cui alla presente legge.

2. La giunta regionale sottopone alla consulta, per acquisirne il parere, le proposte di legge, di direttiva e di regolamento, riguardanti le prestazioni sociali e sanitarie nonché ogni altra attività in cui trovano riscontro bisogni espressi dalle categorie degli invalidi ed handicappati e l'organizzazione dei relativi servizi.

3. Nelle stesse materie la consulta esprime parere o avanza proposta circa le iniziative che la regione Toscana può assumere a livello nazionale, regionale e locale.

4. La consulta promuove la più ampia partecipazione degli invalidi e handicappati e delle loro associazioni nell'azione di verifica dell'attuazione delle leggi regionali e degli atti amministrativi di particolare rilievo riguardanti le prestazioni e le attività di cui al comma secondo.

5. E' fatta salva la piena autonomia di iniziativa delle associazioni che aderiscono alla consulta, nei confronti della Regione in merito a materie specifiche che investono la sfera di ciascuna categoria.

Art. 2.

Composizione

1. La consulta realizza il criterio della massima rappresentatività di tutte le associazioni degli invalidi e degli handicappati, aventi natura di enti morali o associazioni di fatto, operanti sul territorio regionale con propria autonoma organizzazione o attraverso organizzazione a livello interassociativo, regolate sulla base di statuto od ordinamento interno.

2. La giunta regionale individua, con atto amministrativo, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le associazioni, in possesso delle caratteristiche di cui al comma presente, alle quali propone di partecipare alla consulta con due propri rappresentanti.

3. Entro trenta giorni dalla notifica della costituzione della consulta, ciascuna associazione che ne fa parte comunica formalmente alla giunta regionale i nominativi dei due propri rappresentanti. Essi durano in carica tre anni. Alla scadenza dei relativi mandati, le riconferme od i rinnovi vengono formalizzati dalle associazioni con comunicazione al presidente della consulta ed alla Regione almeno sessanta giorni prima della scadenza e comunque nel termine di trenta giorni dalla data relativa, trascorsi i quali, senza che sia pervenuta alcuna segnalazione formale dei nominativi, si considerano confermati nell'incarico per un ulteriore triennio i rappresentanti scaduti.

4. Le sostituzioni prima della scadenza dei mandati avvengono con comunicazione ufficiale, fatta dalle associazioni interessate ai medesimi soggetti citati nel comma precedente, ed i rappresentanti designati durano fino alla scadenza prevista per i membri sostituiti.

5. La partecipazione alla consulta si basa comunque sul presupposto della possibile adesione di altre associazioni, le quali, non individuate con il provvedimento della giunta regionale di cui sopra, possono richiedere di farne parte, presentando apposita domanda al presidente della consulta. Questi la sottopone alla consulta, appositamente convocata entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, per il parere obbligatorio da comunicare nel termine di trenta giorni alla giunta regionale, alla quale spetta il provvedimento di accettazione. La giunta regionale dà comunicazione al consiglio regionale dei provvedimenti richiamati.

Art. 3.

Funzionamento della consulta

1. La consulta tiene due sessioni ordinarie annuali, la prima delle quali entro il 30 aprile, la seconda entro il 31 ottobre.

2. La consulta viene convocata dal presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno il quale deve essere comunicato ai componenti dieci giorni prima della seduta.

3. La convocazione, inoltre, può derivare da richiesta dell'ufficio di presidenza, da almeno un terzo dei membri della consulta, dalla giunta o dal consiglio regionale.

4. Le decisioni della consulta sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei rappresentanti. In seconda convocazione, da tenere a distanza di un'ora dalla prima, le decisioni sono valide con un numero di interventi che rappresentano almeno i due quinti delle associazioni aderenti alla consulta.

5. I rappresentanti, che senza fondato motivo non partecipino consecutivamente a due sedute, sono considerati decaduti ed alla loro sostituzione si provvede nei modi indicati nell'art. 2.

6. Partecipano alle sedute della consulta, con diritto ad intervenire nella discussione, ma senza diritto di voto, due o più dipendenti della Regione designati annualmente dalla giunta regionale nell'ambito dei dipartimenti maggiormente interessati alle problematiche degli invalidi e degli handicappati.

7. L'amministrazione regionale cura che i dipartimenti e gli uffici interessati favoriscano l'espletamento, da parte della consulta, dei propri compiti, disponendo in particolare, nell'ambito della struttura operativa regionale, di adeguati strumenti che operino in collaborazione con la consulta.

8. Al riguardo la giunta regionale dispone con proprio provvedimento la messa a disposizione della consulta di una sede idonea, di uno o più dipendenti per l'espletamento di compiti strettamente amministrativi e di segreteria, di materiale indispensabile per lo svolgimento di detti compiti.

Art. 4.

Del presidente

1. Il presidente convoca e presiede la giunta e l'ufficio di presidenza.

2. Egli è eletto dalla consulta nel proprio seno con la maggioranza dei due terzi dei rappresentanti.

3. Resta in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 5.

Dell'ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente nelle funzioni di direzione della consulta, coordina e presiede attraverso i propri membri le commissioni di lavoro.

2. L'ufficio di presidenza è composto oltre che dal presidente, da due vice presidenti, eletti dalla consulta nel proprio seno.

3. Dell'ufficio di presidenza fanno altresì parte i membri della consulta, dalla stessa eletti a presiedere e coordinare le commissioni di lavoro permanenti o temporanee, costituite antecedentemente o contestualmente alla elezione dei componenti l'ufficio di presidenza.

4. Ciascun responsabile delle commissioni riferisce dei risultati dei lavori all'ufficio di presidenza, il quale, se ne ravvisa la necessità, può invitare le commissioni ad effettuare ulteriori approfondimenti sulle materie già esaminate.

5. I membri dell'ufficio di presidenza durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

6. I rappresentanti eletti per coordinare e presiedere commissioni temporanee, la cui durata è prevista per un periodo inferiore a tre anni, restano in carica per il tempo strettamente necessario al funzionamento delle commissioni stesse.

Art. 6.

Delle commissioni di lavoro

1. La consulta opera ordinariamente con il metodo del lavoro per commissioni, permanenti o temporanee, costituite secondo esigenze individuate dalla consulta stessa.

2. Ai lavori delle commissioni possono essere invitati a partecipare dall'ufficio di presidenza esperti nelle materie trattate, designati dalle associazioni che aderiscono alla consulta o proposti dalla Regione.

3. Le commissioni sono presiedute e coordinate da componenti l'ufficio di presidenza secondo quanto indicato nell'articolo 5. Tali membri possono essere preposti anche a più di una commissione di lavoro per decisione della consulta.

4. Spetta alla consulta verificare ed approvare i risultati dei lavori delle commissioni.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Entro sessanta giorni da quanto previsto dal precedente art. 2. il presidente della giunta o un componente della giunta su incarico dello stesso, convoca e presiede la prima riunione della consulta nella quale si da luogo alla elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza, ai quali compete la redazione di una bozza di regolamento interno da sottoporre al vaglio e all'approvazione della consulta.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della presente legge si fa fronte, per il 1985, con gli stanziamenti disposti sui capitoli 480, 520 e 540 del bilancio 1985, e per gli esercizi successivi con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 aprile 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 febbraio 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1° aprile 1985.

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1985, n. 33.

Modifica della legge regionale 7 aprile 1978, n. 23, concernente la disciplina delle attribuzioni in materia di provveditorato ed economato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 18 *del* 19 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 7 aprile 1978, n. 23, le parole « coordinatore del dipartimento finanze e bilancio » sono sostituite con le parole « responsabile del competente servizio del dipartimento finanze e bilancio ».

Art. 2.

Il quinto comma dell'art. 7 della legge regionale 7 aprile 1978, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Per la esecuzione delle operazioni di cui al terzo comma, il responsabile del servizio è sostituito in caso di assenza da altro dirigente del servizio designato dal responsabile stesso, previa comunicazione alla giunta e al coordinatore del dipartimento ».

Art. 3.

Il secondo e terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 7 aprile 1978, n. 23, sono soppressi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 aprile 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 marzo 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1° aprile 1985.

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1985, n. 34.

Legge regionale 30 giugno 1984, n. 41 - Integrazioni e modifiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 18 *del* 19 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. All'art. 16 della legge regionale 30 giugno 1984, n. 41, dopo il secondo comma viene aggiunto:

« Con deliberazione comunale, soggetta al solo controllo di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ai coefficienti di cui ai numeri 1 delle tabelle *C* e *C*1, allegate, possono essere apportate riduzioni non superiori del 60% dei valori indicati.

Sono esclusi da tali riduzioni gli interventi riguardanti immobili, complessi edilizi o singoli immobili classificati al N.C.E.U. in categoria di lusso ai sensi della normativa vigente ».

Al terzo comma primo alinea, viene inserita dopo la dizione « nelle zone » la dizione « classificate A e ».

Per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di immobili destinati ad attività industriali ed artigianali e di commercio all'ingrosso è facoltà del comune definire l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, differenziati per singole categorie di intervento.

Al quarto comma, dopo la dizione « la concessione edilizia è gratuita » è aggiunta la dizione « fatta eccezione per le destinazioni turistiche, commerciali, direzionali per le quali si applicano i disposti del secondo comma dell'art. 10 della legge n. 10/1977 ».

Alla fine del quarto comma è inserito il seguente periodo:

« Nel costo suddetto è altresì computata l'incidenza degli oneri relativi alle opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche.

Tale incidenza è determinata con deliberazione del consiglio comunale sulla base dei parametri di cui alla tabella « *B* ».

Al sesto comma viene eliminata la dizione « dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ».

2. All'art. 22, dopo la dizione « ...centri commerciali all'ingrosso » viene inserito « ed il primo comma della legge regionale n. 35/1977 ».

3. Al quarto comma dell'allegato la dizione « quando non siano adottati » viene sostituita con « quando siano adottati ».

4. Tab. *A*/3 viene aggiunto:

Nota: a modifica dell'art. 14, primo comma, della legge regionale n. 79/1981, per i campeggi ed i villaggi turistici di cui alla legge regionale n. 79/1981, il costo medio per opere di urbanizzazione secondaria si applica al volume delle attrezzature fisse, nonché alle unità abitative, mentre per quanto riguarda le piazzole si asserisce una edificabilità teorica di 200 mc a piazzola ».

5. Alla tabella *B*) - Parametri territoriali relativi e parametro *B*) - andamento demografico la dizione « Variazione percentuale tra 1951 e 1971 » viene sostituita con « variazione percentuale tra 1951 e 1981 » la dizione « variazione percentuale tra 1971 e 1976 » viene sostituita con la dizione « variazioni percentuali tra il 1971 e 1981 ».

6. La tabella *B*/1 è sostituita dalla seguente:

(*Omissis*).

7. Tabella *C* e *C*/1: il punto 1 viene sostituito dai seguenti:

(*Omissis*).

8. In calce alla tabella *C* viene aggiunto:

Per gli interventi diversi da quelli di restauro e risanamento conservativo su edifici notificati e assimilati ai sensi delle leggi nazionali e regionali, ove le opere comportino il ricorso a tecnologie di particolare onerosità può essere consentita una ulteriore riduzione fino al 10 %, non comulativa di quella già prevista dai commi precedenti.

9. Alla tabella *D* la percentuale del costo di costruzione riferita alle classificazioni tipologiche *d*) ed *e*) per classi di comuni con coefficiente territoriale fra 0,80 e 1,00 sono del 6 %.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 aprile 1985

BARTOLINI

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1985, n. **35.**

Legge di bilancio 1985 - Variazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 18 *del* 19 *aprile* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1985, n. **36.**

Integrazione alla legge regionale 21 giugno 1982, n. 50: « Fondo sociale regionale. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1976, n. 15 e alla legge regionale 12 marzo 1977, n. 18 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 18 *del* 19 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il terzo comma dell'art. 2 (Ripartizione del fondo) della legge regionale 21 giugno 1982, n. 50, sono inseriti i seguenti commi:

« Con il provvedimento con il quale il consiglio regionale ripartisce il fondo sociale, è determinata una quota da riservare a contributi:

a) per progetti finalizzati ad interventi atti a soddisfare specifiche aree di bisogno individuate dai comuni singoli o associati: i finanziamenti regionali devono tenere conto della prospettiva di dare sviluppo ai servizi, della necessità di determinare riequilibrio di risorse sul territorio, nonché dell'impegno dei comuni interessati di assumere a carico dei propri bilanci quota parte degli oneri da sostenere;

b) per programmi di aggiornamento del personale dei servizi di assistenza sociale;

c) per attività di collaborazione e raccordo con il volontariato e con le associazioni ed enti di tutela e rappresentanza degli invalidi ed handicappati;

d) per affrontare gli oneri relativi a rapporti convenzionali che le unità sanitarie locali possono stabilire con cooperative di servizi limitatamente a progetti finalizzati ed ove non sia possibile utilizzare personale dipendente.

In attuazione di quanto disposto nell'allegato di cui all'articolo 4, comma sesto, della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, le unità sanitarie locali possono utilizzare parte della quota del fondo sociale regionale per la copertura delle spese per l'ampliamento delle piante organiche dei comuni limitatamente ai posti per il personale da destinare ai servizi sociali gestiti dalle unità sanitarie locali ».

Art. 2.

Agli oneri di spesa di cui al precedente articolo si provvede per il 1985 con i mezzi stanziati dalla legge di bilancio sui capitoli 18000, 18020 e 18040 e per gli esercizi successivi con le dotazioni disposte dalle leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 aprile 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 *febbraio* 1985 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 1° *aprile* 1985.

(4007)

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. **37.**

Modifica della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, concernente ordinamento contabile regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 19 *del* 24 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 101 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, è sostituito dal seguente:

Salve le competenze del consiglio ai sensi dello statuto e delle leggi regionali, alla gestione del bilancio provvede la giunta regionale.

La giunta regionale, salve le attribuzioni degli altri uffici e dipartimenti stabilite dalle leggi regionali, si avvale, per la gestione del bilancio, del dipartimento finanze e bilancio.

Sono di spettanza del presidente della giunta gli interventi sulla gestione medesima, connessi con l'esercizio del potere di direzione delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'art. 47, lettera *d*), dello statuto.

Art. 2.

L'art. 102 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, è sostituito dal seguente:

I responsabili dei servizi che compiono atti specifici di gestione del bilancio ai sensi del presente titolo, s'intendono sostituiti, in caso di assenza, da altro dirigente del servizio da essi designato, previa comunicazione alla giunta ed al coordinatore dei rispettivi dipartimenti.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 108 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, è così modificato:

Il tesoriere provvede all'incasso su ordinativo sottoscritto dal responsabile del servizio competente del dipartimento finanze e bilancio.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 109 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, è così modificato:

Alla tenuta delle relative scritture provvede il responsabile al competente servizio del dipartimento finanze e bilancio.

Art. 5.

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 111 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, è così modificata:

a) della proposta di impegno, completa dell'indicazione dei capitoli di imputazione della spesa stessa, predisposta dal responsabile del servizio competente.

Art. 6.

Alla lettera *b*) del primo comma dell'art. 111 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, le parole « dipartimento finanze e bilancio » sono sostituite con le parole « responsabile del competente servizio del dipartimento finanze e bilancio ».

Il secondo comma dell'art. 111 della legge regionale n. 28/1977 è soppresso.

Art. 7.

L'art. 113, terzo comma, lettera *a*) della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, è così modificato:

a) della verifica dell'adempimento dell'obbligazione dal quale sorge per l'amministrazione l'obbligo a disporre il relativo pagamento, e della rispondenza tecnica delle note di spesa, predisposta dal responsabile del servizio che formula la proposta di pagamento.

Art. 8.

Alla lettera *b*) del terzo comma dell'art. 113 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, le parole « dipartimento finanze e bilancio » sono sostituite con le parole « responsabile del competente servizio del dipartimento finanze e bilancio ».

Art. 9.

L'art. 114, primo comma, della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, è così modificato:

L'ordinativo del tesoriere regionale a pagare le somme, impegnate e liquidate a norma degli articoli precedenti, è dato mediante mandato sottoscritto dal responsabile del competente servizio del dipartimento finanze e bilancio.

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 115 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, è sostituito dal seguente:

In tal caso il mandato è assunto su nota sottoscritta dal responsabile del servizio interessato, che attesta la liquidità od esigibilità della spesa, nonché, agli effetti di cui alla lettera *b*) dell'art. 113, dal responsabile del competente servizio del dipartimento finanze e bilancio.

Art. 11.

Il secondo comma dell'art. 167 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, è così modificato:

Essa provvede, al riguardo, sulla base delle leggi regionali su l'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Nel terzo comma allo stesso articolo l'espressione « legge citata » è sostituita dall'espressione « leggi citate ».

Art. 12.

Il terzo ed il quarto comma dell'art. 169 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, sono così modificati:

Gli amministratori, i coordinatori e i responsabili dei servizi che vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i dipendenti inseriti nelle strutture organizzative di cui sono responsabili, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi degli articoli 112 e 168, debbono farne denunzia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso è imputabile all'amministratore, la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se imputabile al coordinatore del dipartimento l'obbligo di denuncia incombe al consiglio o alla giunta, secondo le rispettive competenze; se imputabile ai responsabili dei servizi la denuncia è fatta dal coordinatore del rispettivo dipartimento.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 aprile 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 *marzo* 1985 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 9 *aprile* 1985.

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 38.

Modifica della legge regionale 25 giugno 1981, n. 54, concernente disciplina dell'attività contrattuale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 19 *del* 24 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 25 giugno 1981, n. 54, è aggiunto il seguente comma:

« Nelle gare pubbliche, le funzioni di presidente di gara possono essere delegate dal presidente della giunta o ad un componente della giunta medesima o ad un dirigente del dipartimento finanze e bilancio ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 25 giugno 1981, n. 54, è sostituito dal seguente:

« Con deliberazione di autorizzazione della singola iniziativa di spesa o di indizione di gara, la giunta regionale designa come responsabile del contratto un dirigente del servizio o del dipartimento proponente. Il responsabile procede alla firma del relativo contratto o convenzione, salvo che la deliberazione che autorizza la stipula demandi tale compito al presidente della giunta, ed è incaricato di assicurare il puntuale rispetto degli adempimenti e la massima speditezza dei tempi procedurali, sia nella fase di formazione del contratto sia in quella successiva di esecuzione, sino alla definitiva conclusione ».

Art. 3.

Il sesto comma dell'art. 9 della legge regionale 25 giugno 1981, n. 54, è sostituito dal seguente:

« Per i contratti relativi a beni e servizi di cui alla legge regionale 7 aprile 1978, n. 23, il responsabile del contratto e il suo sostituto in caso di assenza sono nominati, con deliberazione della giunta, tra i dirigenti del servizio competente. Il responsabile procede alla firma dei contratti ed è tenuto a presentare, alla fine di ogni esercizio finanziario, una dettagliata relazione contenente l'indicazione dei tempi impiegati nelle forniture di maggiore rilevanza, uno studio dei costi sostenuti in rapporto alle situazioni settoriali di mercato, nonché una proposta complessiva di piano degli approvvigionamenti per l'anno successivo ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 25 giugno 1981, n. 54, è soppresso.

Art. 5.

All'art. 5 della legge regionale 25 giugno 1981, n. 54, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i 500 milioni di lire, viene effettuata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana ed in almeno un quotidiano a diffusione regionale.

Qualora sussistono motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore ad un milione di ECU, come valutato ai fini dell'applicazione dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, è non inferiore a 500 milioni, può essere effettuata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana ed in almeno due quotidiani a diffusione regionale.

Per le forniture è comunque sempre seguita la procedura di pubblicità di cui al primo comma del presente articolo.

Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i lavori si debbano eseguire.

Art. 6.

All'art. 13 è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Il provvedimento di autorizzazione a gara può prevedere l'esonero per le ditte dalla presentazione della cauzione provvisoria ».

Art. 7.

All'art. 14 il punto *c*) del primo comma è sostituito da:

« *c*) prestazione di specifica fidejussione bancaria o di altri istituti ed aziende autorizzati, ivi comprese le compagnie di assicurazione regolarmente autorizzate ».

Art. 8.

All'art. 20 aggiungere l'espressione finale: « e successive modificazioni ».

Art. 9.

Nell'art. 21 l'espressione « 1000 milioni di lire » è sostituita con « 1 milione di ECU ».

Alla fine del primo e del secondo comma è aggiunta l'espressione « e successive modificazioni ed integrazioni ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 aprile 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 *marzo* 1985 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 9 *aprile* 1985.

(4008)

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1985, n. **39.**

Interventi finanziari in favore del comune di Carrara finalizzati al sostegno delle attività marmifere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 20 *del* 2 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. E' autorizzata nel triennio 1985-87 la spesa di L. 2.000.000.000 per assegnare al comune di Carrara contributi finalizzati ad agevolare e sviluppare gli interventi a sostegno delle attività marmifere ivi compresa la sottoscrizione, da parte dello stesso comune, di quota parte del capitale sociale della Internazionale marmi e macchine S.p.a. di Carrara a seguito di aumento del medesimo.

2. Il contributo triennale di L. 2.000.000.000 è assegnato al comune di Carrara in quote di L. 650.000.000 nel 1985, L. 650.000.000 nel 1986 e L. 700.000.000 nel 1987.

3. All'erogazione della prima quota provvede la giunta regionale previa presentazione da parte del comune di Carrara di specifico programma di intervento a sostegno delle attività marmifere. L'erogazione delle restanti quote è subordinata alla presentazione di rendiconto delle spese effettuate e dei risultati conseguiti con il contributo regionale.

Art. 2.

1. La presente legge a pluriennalità determinata per un importo complessivo di spesa di L. 2.000.000.000 è finanziata per l'anno 1985 con una dotazione di L. 650.000.000 costituita con la seguente variazione di bilancio da apportarsi per analogo importo, competenza e cassa, allo stato di previsione delle spese del bilancio 1985:

Spesa in diminuzione:

Cap. 50060 - Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) . . . . . L. 650.000.000

Spesa di nuova istituzione:

Cap. 22040 - Contributo al comune di Carrara finalizzato ad interventi a sostegno delle attività marmifere, ivi compresa la sottoscrizione di quota parte del capitale sociale della Internazionale marmi e macchine S.p.a. di Carrara (legge regionale 23 aprile 1985, n. 39) . . . . . . L. 650.000.000

Alla copertura finanziaria della spesa di L. 650.000.000 per il 1986 e L. 700.000.000 per il 1987 si provvede per il 1986 mediante i fondi iscritti, ai fini del bilancio pluriennale 1985-87 al programma 2.2.5 (codice 2.2-B), e per il 1987 mediante i fondi iscritti, ai fini del bilancio pluriennale 1985-87, al programma 2.2.5 (codice 2.2-B) quanto a L. 650.000.000 e alla voce oneri non ripartibili (codice 2.2-B) quanto a L. 50.000.000.

Con legge di bilancio si provvederà per gli anni 1986 e 1987 ad iscrivere detti fondi sul capitolo corrispondente al cap. 22040 del bilancio di previsione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 aprile 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 *marzo* 1985 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 15 *aprile* 1985.

(4009)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1985, n. **36.**

Rifinanziamento della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, concernente: « Protezione della flora alpina ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n.* 10 *del* 12 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 70.000.000 per l'anno 1985, L. 80.000.000 per l'anno 1986 e L. 90.000.000 per l'anno 1987, il cui onere graverà sul cap. 29350 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985 e sui successivi corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 2.

Alla copertura del relativo onere si provvede:

per l'anno 1985 mediante riduzione dell'importo di lire 70.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) » - Settore 1° - Assetto del territorio e tutela dell'ambiente - del Bilancio di previsione per l'esercizio 1985;

per gli anni 1986 e 1987 mediante utilizzo della somma di L. 170.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.1.08 - Parchi e riserve naturali.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa:

Variazione in diminuzione

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . . . L. 70.000.000

Variazione in aumento

Cap. 29350. — Spesa per la propaganda ed interventi per la protezione della natura . . L. 70.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 21 maggio 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1985, n. **37.**

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30, concernente norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n.* 10 *del* 12 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30, è autorizzata la maggiore spesa annua di L. 100.000.000, per la concessione dei contributi di cui agli articoli 15 e 18 di detta legge.

Art. 2.

Il maggiore onere di L. 100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 45900 (contributi per il funzionamento, per lo sviluppo e le attività culturali delle biblioteche degli enti locali e dei sistemi bibliotecari e altre biblioteche aperte gratuitamente al pubblico) del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1985 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede per l'anno 1985 mediante prelievo della somma di L. 100.000.000 dal cap. 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti - settore IV - promozione sociale) della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1985; per gli anni 1986-87 mediante utilizzo per L. 200.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.4.07 delle «attività culturali - biblioteche ed archivi» del bilancio pluriennale 1985-87 della Regione. Per gli anni successivi gli oneri relativi saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa:

Variazione in diminuzione

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . L. 100.000.000

Variazione in aumento

Cap. 45900. — Contributi per il funzionamento, lo sviluppo e le attività culturali delle biblioteche degli enti locali e dei sistemi bibliotecari e altre biblioteche aperte gratuitamente al pubblico. Legge regionale 30 luglio 1976, n. 30, articoli 15 e 18. Legge regionale 22 giugno 1981, n. 37. Legge regionale 24 agosto 1982, n. 53. Legge regionale 21 maggio 1985, n. 37 . . . . . L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 maggio 1985

ROLLANDIN

(4064)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Galfina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 66

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato **sul c/c postale** n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100852280)